

#### **Commercialisti e Revisori Legali**

**Rag. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

**Dott. Giovanna Sollitto**  
giovannasollitto@integraassociati.it

#### **Avvocati**

**Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

#### **Consulenti del Lavoro**

**Dott. Elisa Eracli**  
elisaeracli@integraassociati.it

#### **Segreteria**

**Paola Lucertini**

**Viviana Morozzi**  
segreteria@integraassociati.it

## Newsletter – ottobre 2018

---



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### **Studio Integra**

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

### **Collegato manovra: disposizioni nel D.L. n. 119/2018**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto legge collegato alla manovra, con cui vengono previste alcune novità di carattere fiscale. Il provvedimento prevede le seguenti disposizioni:

1. vengono introdotte numerose fattispecie di definizione agevolata aventi ad oggetto imposte sui redditi, associazioni e società sportive dilettantistiche, accertamenti, procedimenti tributari, avvisi di accertamento, imposte di consumo;
2. viene prevista la possibilità di integrare errori/omissioni tramite il pagamento di un'aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi, oltre al pagamento delle maggiori imposte sul valore aggiunto (operativamente dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa speciale);
3. viene confermato l'avvio della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1°.1.2019. Viene introdotto un ridotto trattamento sanzionatorio per il primo semestre di applicazione della disciplina (disapplicazione delle sanzioni o riduzione delle stesse al 20%);
4. vengono modificate le disposizioni in materia di annotazione delle fatture e registrazione degli acquisti;
5. viene reso obbligatorio il processo tributario telematico a decorrere dal 1°.7.2019;
6. viene estesa la CIGS per crisi aziendale.

## **Fattura elettronica**

### **- Sanzioni nella fase di avvio della fatturazione elettronica**

Per il 1° semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità previste entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva;
- b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.

### **- Emissione delle fatture**

La fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1°7.2019.

### **- Annotazione delle fatture emesse**

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazioni nazionali), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

### **- Registrazione degli acquisti**

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, senza l'obbligo di numerarle progressivamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

### **- Detrazione Iva**

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### - **Utilizzo della fattura elettronica**

È stato eliminato il riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

### **Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**

A decorrere dal 1°1.2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

Le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal 1°7.2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.

Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.

Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1°1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, D.P.R. 633/1972 e 43, D.P.R. 600/1973.

I soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

### **Definizione dei PVC**

Il decreto prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto. Tramite tale regolarizzazione i contribuenti potranno provvedere al versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA tramite apposita dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme (disapplicando le sanzioni previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 472/97 e gli interessi). Il versamento può avvenire in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione. Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, viene prevista una proroga di due anni.

### **Definizione degli atti di accertamento**

Possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. Possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ancora impugnabili.

Per gli atti di accertamento con adesione, questi devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.

Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori (per i dazi il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora previsti dalla disciplina UE).

Il termine per il pagamento corrisponde:

1. a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento e al contraddittorio;
2. a 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Definizione risorse proprie UE**

La definizione agevolata dei carichi viene estesa anche ai debiti tributari relativi a risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione

### **Definizione liti pendenti**

Viene prevista la possibilità di definire le liti con il fisco attraverso il pagamento di una somma pari al valore della lite, e di fatto corrispondente all'importo delle imposte contestate con il ricorso introduttivo (o al quantum delle sanzioni per le liti relative alla sola irrogazione delle sanzioni).

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado viene prevista la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento di una somma pari al 50% ed al 20% del valore della controversia.

Per le liti relative alle sole sanzioni si segnala la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento del 40% dell'importo contestato o del 15% nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.

La domanda va presentata entro il 31.5.2019 e nel caso di versamento superiore a 1.000 euro viene consentita la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

### **Definizione ASD e SSD**

Società ed associazioni sportive dilettantistiche possono procedere al versamento volontario delle imposte per definire le annualità non ancora prescritte e non oggetto di azioni di verifica e accertamento.

Tali contribuenti possono accedere alla dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte e nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. I medesimi soggetti possono inoltre avvalersi della definizione agevolata degli atti, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA, e il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi.

Possono inoltre accedere alla definizione della lite attraverso il versamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria, del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio della società o dell'associazione.

La definizione non trova applicazione nel caso in cui l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta accertata o contestata.

### **Definizione imposta di consumo**

Viene ammessa la definizione dell'imposta di consumo attraverso il pagamento di un importo pari al 5%, esclusi interessi e sanzioni (salvo che vi sia sentenza passata in giudicato). In tal caso è necessario presentare, entro il prossimo 30.04.2019 apposita istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Dichiarazione integrativa speciale**

Fino al 31.5.2019 i contribuenti possono correggere errori ed omissioni sulle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive di quelle sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

Le integrazioni dovranno avvenire nel limite di 100.000 euro di maggior imponibile ai fini delle imposte e comunque nel limite del 30% di quanto già dichiarato.

In caso di imponibile minore di 100.000 euro senza debito di imposta a causa di perdite, l'integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30.000 euro.

Sui maggiori imponibili integrati, per ciascun anno di imposta si applica (senza sanzioni, interessi e oneri accessori) un'aliquota del 20% sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRES. L'IVA, invece, si applica nell'aliquota media o, qualora non possa essere determinata, nella misura del 22%.

Per perfezionare la definizione gli interessati dovranno versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019 (rateizzabile fino a 10 rate) senza avvalersi della compensazione.

### **Definizione carichi fino a 1.000 euro**

Annullamento di tutti i carichi residui di importo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), fatta eccezione per le risorse proprie comunitarie. Sono interessati dalla definizione automatica i carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 1°1.2000 al 31.12.2010.

### **Rottamazione cartelle "potenziata"**

Possono essere definiti in modo agevolato, tramite pagamento del capitale e degli interessi (oltre all'aggio, ai diritti di notifica e delle spese esecutive) i ruoli affidati all'agente alla riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.

La nuova procedura di rottamazione prevede il pagamento delle somme dovute entro il 31.7.2019 o in un massimo di 10 rate consecutive e di pari importo da versare entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno a partire dal 2019 con un interesse annuo del 2%.

Per definire gli importi gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il prossimo 30.4.2019. L'agente per la riscossione, entro il successivo 30.6.2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché la scadenza di ciascuna rata.

Coloro che hanno definito i ruoli con la rottamazione bis potranno rideterminare il carico dovuto dimostrando di aver versato gli importi dovuti entro il 7.12.2018. In tal caso il versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive con scadenza 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2019 (con interesse calcolato al tasso dello 0,3% a partire dal 1°8.2019).

Possono accedere alla nuova rottamazione anche coloro che hanno aderito alla prima rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto.

## **Contenzioso tributario**

Viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica degli atti del procedimento a decorrere dal 1°.7.2019.

*Integra*

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO